XXXIV Congresso Nazionale Forense Catania, 4 - 6 ottobre 2018

Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione

REVISIONE DELLO STATUTO-REGOLAMENTO CONGRESSUALE APPROVATO NEL CORSO DEL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI RIMINI

MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO (DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)

Mozione statutaria per emendamento dell'art. 6, comma 11 dello Statuto e Regolamento del Congresso Nazionale Forense.

Mozione per estendere l'incompatibilità della figura apicale di OCF anche alla carica di consigliere dell'ordine degli avvocati.

Il comma 11 dell'art. 6 prevede l'incompatibilità della carica di Coordinatore dell'OCF con quella di Presidente di COA, componente di CNF, Cassa, CDD, legale rappresentante delle Unioni, delle Associazioni Forensi e delle Associazioni specialistiche.

Non è prevista alcuna incompatibilità fra la carica di coordinatore dell'OCF con quella di componente di Consiglio dell'Ordine.

Esistono invece specifiche incompatibilità per i:

- consiglieri del CNF, previste dall'art.38 L.247/2012;
- componenti dei CDD, previste dall'art. 4 co.1 del regolamento 31 gennaio 2014, n. 1;
- presidente, vice presidente, consigliere di amministrazione, delegato e componente del collegio sindacale della cassa forense ex art.13 dello Statuto Cassa;
- componenti dei COA.

È quindi opportuno e coerente con l'intero sistema normativo che regola la composizione dei vari Organi di rappresentanza istituzionale, prevedere l'incompatibilità della carica di coordinatore OCF con quella di componente di COA, anche per garantire l'indipendenza di OCF dalle altre componenti dell'ordine forense.

Si propone pertanto l'inserimento, nel comma 11 dell'art. 6 della incompatibilità fra la carica apicale di OFC e la carica di Consigliere dell'Ordine, come di seguito indicato:

TESTO ATTUALE

Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)

11. La carica di Coordinatore di OCF è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.

TESTO EMENDATO

Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)

11. La carica di Coordinatore di OCF è incompatibile con quella di **Presidente componente** di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.

(Firmato Digitalmente)
Avv. Edoardo Ferraro